

Ordinanza n. 22 del 23 dicembre 2025

Criteri e modalità di assegnazione di un “contributo Fondo 1-bis” aggiuntivo e straordinario per il completamento degli interventi di riparazione, di ripristino o di ricostruzione di immobili privati danneggiati il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi della Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025.

Visti:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 ove indicato che *ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzerà le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012* per ciò che concerne i contributi per la ricostruzione di unità immobiliari in cui soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico;
- l'art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* il quale prevede che *«Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici*

del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione”;

- i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l'efficacia dell'incentivo cosiddetto “superbonus” di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025;
- il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all'amministrazione finanziaria”*, e, in particolare, l'articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all'istituzione di un *“Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”* alternativo agli incentivi fiscali per la copertura degli importi di intervento eccedenti al contributo ricostruzione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 con il quale, in accordo al comma 3 dell'art. 1-bis del predetto decreto legge 29 marzo 2024 n. 39, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni dello stesso articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione;
- il decreto del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025 che assegna i riparti alle Strutture Commissariali del suddetto fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici e che, per i territori emiliani colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ha allocato risorse per 2.844.869,00 euro.

Dato atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Visto, da ultimo, l'art. 112 del disegno di legge AS 1689 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* le cui previsioni, tra le altre, contemplano l'istituto della continuità tra la fase emergenziale e quella della ricostruzione proposta per un biennio, ovvero l'entrata in vigore di diversa disposizione che regolerà la conclusione del processo di ricostruzione.

Dato atto che al nominando Commissario straordinario spetterà il completamento degli interventi di ricostruzione, mediante il subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'intestato Commissario delegato, inclusa la titolarità della contabilità speciale.

Dato atto che il nominando Commissario straordinario opererà nell'ambito del quadro normativo delineato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche dalle Ordinanze commissariali adottate dal Commissario delegato.

Richiamata:

- l'Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e s.m.i., ove vengono specificati aspetti quali: (i) l'ambito territoriale di applicazione, (ii) il fondo a copertura finanziaria delle relative concessioni di contributi per gli interventi e (iii) le Ordinanze che regolano la ricostruzione privata cui attenersi – in termini di disposizioni e procedure – in ragione della tipologia strutturale del fabbricato e degli eventuali ulteriori usi cui lo stesso edificio risultava destinato alla data del sisma;
- l'Ordinanza commissariale n. 11 del 31 ottobre 2025 *“Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante “Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela” e Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i.”*, che, tra l'altro, ridefinisce le proroghe straordinarie per il completamento degli interventi di ricostruzione a prevalente uso abitativo;
- l'Ordinanza commissariale n. 12 del 24 novembre 2025 *“Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze*

nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.” che introduce una misura straordinaria finalizzata a sostenere il completamento degli interventi ancora in corso o non avviati, anche alla luce della prossima cessazione delle agevolazioni fiscali collegate al superbonus e delle criticità economiche emerse negli ultimi anni, che rimanda ad un provvedimento dedicato per la definizione di analogo sostegno economico per le unità immobiliari finanziate ai sensi dell’Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.

Accertato che anche diversi edifici in cui sono ricomprese unità immobiliari il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell’Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i non vedono completati, ad oggi, i relativi interventi di ricostruzione, per motivazioni del tutto analoghe a quanto già richiamato in premessa alle Ordinanze n. 11 del 31 ottobre 2025 e n. 12 del 24 novembre 2025.

Considerata la centralità delle funzioni svolte all’interno di suddette unità immobiliari al fine di garantire il pieno ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Preso atto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 circa la provenienza delle risorse finanziarie attraverso le quali assicurare la copertura economica dei contributi per la ricostruzione concessi ai sensi dell’Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.

Dato atto che con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024, quale riordino ed aggiornamento dell’Ordinanza n. 10/2022, per far fronte al fenomeno c.d. “caro-materiali”, è stato esplicitato un accantonamento di risorse, sul fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, per gli interventi il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell’Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.

Accertato che, per le medesime motivazioni espresse in premessa all’Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025, anche per gli interventi che vedono coinvolte unità immobiliari il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell’Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i, la misura istituita con Ordinanza n.10/2022 potrebbe non essere sufficiente a garantire il necessario sostegno economico, specie per le situazioni ad oggi lontane da un sostanziale completamento dei lavori.

Preso atto delle disposizioni di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e dello stanziamento pari ad euro 2.844.869,00 già assegnato ai territori emiliani colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Considerato che la destinazione delle risorse di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 risulta compatibile con gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari finanziate ai sensi dell'ordinanza 66/2013 e s.m.i, ferma restando la necessità che il nuovo finanziamento, a valersi sulle risorse di cui al suddetto decreto, coniughi criteri e finalità in esso previsti ma anche quanto definito dal Commissario Delegato sia nell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. che in Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i., trattandosi di risorse complementari volte a perseguire la realizzazione del medesimo intervento.

Accertato che il fabbisogno economico stimato come necessario per garantire un ulteriore sostegno economico al recupero delle unità immobiliari già oggetto di contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 può trovare sostanziale, se non integrale, copertura attingendo ai massimali concedibili ad ogni unità immobiliare fissati dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, tenuto conto altresì della disponibilità degli accantonamenti di cui all'Ordinanza n. 6/2024.

Ritenuto quindi opportuno recepire integralmente i massimali previsti dal decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 nell'ambito della definizione di un nuovo contributo aggiuntivo relativo alle unità immobiliari finanziate ai sensi dell'ordinanza 66/2013 e s.m.i.

Ritenuto inoltre opportuno che, in caso di edifici ove presenti unità immobiliari per cui applicabile l'Ordinanza n. 12/2025, il contributo aggiuntivo sia necessariamente unico per l'edificio ed alternativo al contributo di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i., ferma restando la necessaria distinzione della quota di contributo straordinario destinata alle unità immobiliari con contributo ricostruzione concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i., nel rispetto degli specifici massimali.

Considerato che per gli interventi non ancora ultimati sussiste la necessità di garantire un ulteriore sostegno economico al loro completamento, aggiuntivo rispetto al contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i., che possa fornire il necessario impulso all'esecuzione delle opere e sia in grado di compensare le ricadute conseguenti alla cessazione del sostegno garantito dalla misura "superbonus" sugli "importi residui a carico" dei beneficiari dei contributi già concessi.

Ritenuto pertanto necessario istituire una nuova misura straordinaria, a potenziamento della misura eccezionale "caro-materiali" definita con Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii., che meglio si adatti alle situazioni in cui gli accordi di revisione prezzi od i nuovi contratti d'appalto siano

stati sottoscritti in fase successiva all'entrata in vigore di detta misura, in ragione di subentri in cantiere, tenuto conto che la coerenza dell'offerta ai reali valori di mercato caratterizza, di norma, le condizioni di sostenibilità della stessa e conseguentemente la qualità delle prestazioni.

Ritenuto che il potenziamento del contributo "caro-materiali" debba definire nuove soglie di ammissibilità della spesa solo per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 sino al completamento dei lavori, al fine di garantire equità e parità di trattamento ed in ragione delle specificità degli edifici coinvolti.

Considerato che una simile iniziativa risulta necessaria e non rinviabile al fine di salvaguardare gli investimenti già avviati, tenuto conto della centralità delle funzioni svolte nelle unità immobiliari il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.

Ritenuto indispensabile che il suddetto contributo:

- ricalchi i criteri di intensità del contributo, rispetto alla spesa, previsti dall'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i in ragione dell'utilizzo, alla data del sisma, delle unità immobiliari oggetto di contributo ai sensi della medesima Ordinanza;
- confermi, per quanto eventualmente eseguito nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, le soglie di ammissibilità dell'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i., definendosi nuove soglie di ammissibilità solo per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 sino alla fine dei lavori;
- preveda un percorso istruttorio in piena coerenza con l'Ordinanza n. 12/2025 qualora nell'edificio siano presenti anche unità immobiliari ammissibili ai sensi di suddetta Ordinanza, seppur con evidenza separata della quota destinata alle unità immobiliari ivi ricomprese, il cui contributo di ricostruzione è concesso ai sensi dell'Ordinanza n.66/2013 e s.m.i., in quanto per dette unità immobiliari il contributo aggiuntivo è integralmente stanziato ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 e del corrispondente D.P.C.M. 24 aprile 2025 che ne disciplina l'attuazione;
- qualora nell'edificio siano presenti esclusivamente unità immobiliari che beneficiano del contributo ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i., diversamente da quanto disposto dalla citata Ordinanza n. 12/2025, consenta l'utilizzo sia degli stanziamenti di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. sia delle risorse di cui all'art. 1-bis del decreto-legge

29 marzo 2024 n. 39, al fine di assicurare la massima copertura delle richieste utilizzando i complessivi accantonamenti disponibili;

- preveda adempimenti in capo al Direttore dei lavori coerenti con quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, al fine di assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse stanziato dal medesimo provvedimento.

Rilevata, infine, l'opportunità, per la massima efficacia della misura, di confermare il percorso procedurale incentrato sulle amministrazioni comunali, trattandosi di risorse aggiuntive che perseguono la medesima finalità e sono rivolte ai medesimi destinatari.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e destinatari del contributo

1. Al fine di garantire il necessario impulso al ritorno alle normali condizioni di vita in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, viene istituito un *"contributo Fondo 1-bis"* per assicurare ulteriore sostegno economico all'esecuzione degli interventi su edifici in cui sono ricomprese unità immobiliari finanziate con il contributo di cui all'Ordinanza n. 66/2013, quest'ultimo nel seguito denominato *"contributo ricostruzione 66/2013"*.
2. Il *"contributo Fondo 1-bis"* di cui alla presente Ordinanza è destinato esclusivamente ad unità immobiliari finanziate con il contributo di cui all'Ordinanza n. 66/2013 e ricomprese in edifici con struttura riconducibile a quella ordinaria in muratura, cemento armato o mista, sia qualora detti edifici siano interamente destinati alle attività citate dalla medesima Ordinanza n. 66/2013, sia per edifici ove sia presente almeno una unità immobiliare il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i.
3. Il *"contributo Fondo 1-bis"* di cui alla presente Ordinanza è destinato esclusivamente agli interventi che, al 31 dicembre 2025, non abbiano ancora depositato l'istanza di erogazione del saldo finale del *"contributo ricostruzione 66/2013"* connesso all'intervento edilizio sull'edificio. L'istanza con cui richiedere l'adesione al *"contributo Fondo 1-bis"*, a pena di decadenza, deve essere perfezionata antecedentemente al

deposito dell'istanza di saldo finale del "*contributo ricostruzione 66/2013*", secondo modalità e termini definiti dalla presente Ordinanza.

4. Il "*contributo Fondo 1-bis*" di cui alla presente Ordinanza è rivolto esclusivamente alla copertura di spese non già sostenute dal beneficiario ed i cui giustificativi non siano, comunque, emessi antecedentemente al 1° gennaio 2026.
5. Il "*contributo Fondo 1-bis*" di cui alla presente Ordinanza è destinato alla copertura dei costi di intervento eccedenti il "*contributo ricostruzione 66/2013*":
 - a) in linea con le finalità del medesimo contributo ricostruzione;
 - b) coerenti con gli interventi ammessi di cui alla tabella riepilogativa ALLEGATO A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025;
 - c) connessi all'eccezionale incremento dei prezzi delle opere in edilizia.
6. Per il "*contributo Fondo 1-bis*" si applicano i medesimi divieti di cumulabilità previsti per il "*contributo ricostruzione 66/2013*" di cui all'articolo 12 dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. Si applicano altresì i divieti di cumulabilità di cui al comma 3 articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025.
7. In sede di saldo, permane la possibilità di fruire del contributo "*caro-materiali*" di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. per gli interventi per i quali sia già stata depositata l'istanza di saldo finale del contributo ricostruzione alla data del 31/12/2025 e per gli interventi per i quali non si aderisca alla misura di cui alla presente Ordinanza, seppur con istanza di saldo depositata successivamente al 31/12/2025.

Articolo 2

"Contributo Fondo-1bis" per interventi ammissibili anche al "contributo straordinario" di cui all'Ordinanza n. 12/2025

1. Per le unità immobiliari finanziate con il contributo di cui all'Ordinanza n. 66/2013, situate in edifici che comprendono altresì unità destinatarie del contributo straordinario di cui all'Ordinanza n. 12/2025, la domanda per il *contributo Fondo 1-bis* di cui alla presente Ordinanza deve essere presentata congiuntamente e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla stessa Ordinanza n. 12/2025, fermo restando quanto specificato dal presente provvedimento in riferimento al "*contributo Fondo 1-bis*".

2. Nei casi di cui al comma 1, per tutti gli aspetti relativi alla tipologia di spese ammissibili ed erogazione del contributo, si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 12/2025, oltre a quanto specificato dal presente provvedimento in riferimento al *"contributo Fondo 1-bis"*.
3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo per l'edificio a copertura delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 Ordinanza n. 12/2025, è dato dalla somma del *"contributo straordinario"* definito dalla medesima Ordinanza e del *"contributo Fondo 1-bis"* di cui alla presente Ordinanza. Il *"contributo straordinario"* ed il *"contributo Fondo 1-bis"* hanno evidenza separata nell'atto di assegnazione e nei successivi atti di erogazione afferenti all'intervento sull'intero edificio. Detti contributi sono alternativi al contributo a saldo *"caro-materiali"* di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. per tutte le unità immobiliari appartenenti all'edificio.
4. Sulla base dei medesimi criteri di ripartizione della spesa adottati per la redazione della documentazione tecnico-economica funzionale alla richiesta del *"contributo straordinario"*, il Direttore dei lavori integra il quadro economico, il computo metrico estimativo dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026 e lo stato di consistenza dei lavori al 31 dicembre 2025, con le quote di spesa di competenza delle unità immobiliari oggetto di *"contributo ricostruzione 66/2013"*. Il Comune procede ad un'unica istruttoria per l'edificio, determinandosi sia rispetto al *"contributo straordinario"* che al *"contributo Fondo 1-bis"*.
5. Per la determinazione del *"contributo Fondo 1-bis"* spettante alle unità immobiliari oggetto di *"contributo ricostruzione 66/2013"* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.
6. In sede di presentazione della domanda, il Direttore dei Lavori attesta anche la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità a contributo definiti dall'articolo 4 della presente Ordinanza per le relative unità immobiliari; a tal fine, la modulistica di cui al comma 1 articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025 è resa disponibile in forma integrata con quanto necessario per l'invio delle istanze ai sensi della presente Ordinanza.

7. In occasione della presentazione dei SAL, il Direttore dei Lavori integra la documentazione prevista dall'Ordinanza n. 12/2025 evidenziando altresì le quote di spesa di competenza delle unità immobiliari finanziate con il "*contributo ricostruzione 66/2013*". Il Comune procede ad un'unica istruttoria per l'edificio, determinandosi sia rispetto alle erogazioni del "*contributo straordinario*" che del "*contributo Fondo 1-bis*".
8. Il Comune, verificata la rispondenza dei costi consuntivati, autorizza contestualmente le erogazioni del "*contributo straordinario*", "*contributo Fondo 1-bis*", "*contributo ricostruzione*" e "*contributo ricostruzione 66/2013*".

Articolo 3

"Contributo Fondo-1bis" per interventi non ammessi anche al "contributo straordinario" Ordinanza n.12/2025

1. Qualora non sussistano nell'edificio unità immobiliari ammissibili al "*contributo straordinario*" di cui all'Ordinanza n. 12/2025, ovvero, pur in presenza delle medesime, non venga presentata istanza per l'accesso a tale contributo, e siano invece presenti unità immobiliari finanziate con il *contributo ricostruzione 66/2013*, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo ai fini dell'accesso al *contributo Fondo 1-bis*.
2. Nei casi di cui al comma 1, per la fruizione del "*contributo Fondo 1-bis*" l'istanza deve essere presentata secondo tempi e modi previsti all'articolo 5 dell'Ordinanza n.12/2025. In sede di presentazione della domanda, il Direttore dei Lavori attesta la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità al contributo, definiti dall'articolo 4 della presente Ordinanza, delle sole unità immobiliari ricomprese nell'edificio finanziate con il "*contributo ricostruzione 66/2013*"; a tal fine, la modulistica di cui al comma 1 articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025 è resa disponibile in forma integrata con quanto necessario per l'invio delle istanze ai sensi della presente Ordinanza.
3. Nei casi di cui al comma 1, per tutti gli aspetti relativi alla tipologia di spese ammissibili si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 12/2025.
4. Nei casi di cui al comma 1, la fruizione del "*contributo Fondo 1-bis*" è consentita al netto dei sovraccosti delle lavorazioni ricomprese nel "*contributo ricostruzione 66/2013*".

eseguite dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025, da sostenersi in ragione dell'intervenuto accordo di revisione dei prezzi di contratto. Per tali sovraccosti, comunque rappresentati dal Direttore dei lavori nel consuntivo afferente al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025, il contributo è definito secondo i criteri di ammissibilità della spesa e dei massimali di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. ed è riconosciuto a valere sugli accantonamenti già definiti a tale scopo ed esplicitati, da ultimo, con l'Ordinanza n. 6/2024.

5. In ragione di quanto disposto al comma 4, l'accesso al "*contributo Fondo 1-bis*" è quindi riservato alle seguenti categorie di spesa:

- i. Alle lavorazioni ancora da eseguire al 1° gennaio 2026 in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione 66/2013*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato, i cui costi possono essere aggiornati in ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro il limite dei prezzi elementari contenuti nel Prezzario Regionale vigente al 1° gennaio 2026, al netto del ribasso se offerto dall'impresa;
- ii. Alla sola quota di sovraccosto, in ragione dell'intervenuto accordo di revisione dei prezzi di contratto, delle lavorazioni ancora da eseguire al 1° gennaio 2026 da ricomprendersi all'interno del "*contributo ricostruzione 66/2013*". Per determinare il massimo sovraccosto ammissibile si consideri il limite definito dai prezzi elementari contenuti nel Prezzario Regionale vigente al 1° gennaio 2026, al netto del ribasso se offerto dall'impresa.

Dette voci sono rappresentate a cura del Direttore dei lavori nel computo metrico estimativo aggiornato dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025.

6. Per la determinazione del "*contributo Fondo 1-bis*" spettante alle unità immobiliari finanziate con il "*contributo ricostruzione 66/2013*" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.

7. Nei casi di cui al presente articolo, la definizione del contributo "*caro-materiali*" - afferente ai soli sovraccosti consuntivati limitatamente al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025 - avviene contestualmente alla definizione del "*contributo Fondo 1-bis*".

A copertura delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 Ordinanza n. 12/2025, il contributo per l'edificio è quindi riconosciuto come somma del "*contributo caro materiali*" - limitatamente al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025 - e del "*contributo Fondo 1-bis*" - limitatamente alle spese di cui al precedente comma 5. I contributi sono assegnati con evidenza separata, parimenti alle relative erogazioni.

8. In occasione della presentazione dei SAL, il Direttore dei Lavori procede alla contabilizzazione redatta secondo i criteri di cui all'art. 7 Ordinanza n. 12/2025. Il Comune procede ad un'unica istruttoria, determinandosi sia rispetto alla richiesta di erogazione del contributo "*caro-materiali*" afferente ai soli sovraccosti consuntivati limitatamente al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025 che del "*contributo Fondo 1-bis*", secondo i principi di cui al medesimo articolo 7 Ordinanza n.12/2025.
9. Il Comune, verificata la rispondenza dei costi consuntivati, autorizza contestualmente le erogazioni del contributo "*caro-materiali*" afferente ai soli sovraccosti del periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025, "*contributo Fondo 1-bis*" e "*contributo ricostruzione 66/2013*". Le erogazioni hanno evidenza separata e correlata alle rispettive concessioni.

Articolo 4

Condizioni per la concessione del "*contributo Fondo 1-bis*"

1. Sono ammissibili al "*contributo Fondo 1-bis*" definito dalla presente Ordinanza le medesime unità immobiliari ammesse al "*contributo ricostruzione 66/2013*", fermo restando che:
 - a) le unità immobiliari ad uso pertinenza non costituiscono unità immobiliari concorrenti alla determinazione del "*contributo Fondo 1-bis*", secondo i parametri convenzionali di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza, anche qualora le stesse, catastalmente, siano unità immobiliari distinte dalle unità immobiliari di cui risultano a servizio;
 - b) seppur costituite nel rispetto dei presupposti di cui al "*contributo ricostruzione 66/2013*", eventuali unità immobiliari in aumento rispetto alle unità presenti alla data del sisma non concorrono alla determinazione del "*contributo Fondo 1-bis*" secondo i parametri convenzionali di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.

2. Non concorrono alla definizione del "*contributo Fondo 1-bis*" per l'edificio le unità immobiliari coinvolte da una vendita nel corso dei lavori, qualora detta vendita comporti la decadenza al diritto al "*contributo ricostruzione 66/2013*".

Articolo 5

Determinazione del contributo concedibile

1. Per ogni unità immobiliare di cui comma 1 all'articolo 4 della presente Ordinanza, il massimo "*contributo Fondo 1-bis*" concedibile è pari al minore importo tra:
 - a) l'ammontare ammissibile della quota di competenza all'unità immobiliare di costi e sovraccosti come definiti agli articoli 2 e 3 per le relative fattispecie, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile. Detto ammontare è quantificato applicando l'intensità percentuale di ammissibilità a contributo di tali costi e sovraccosti per ogni unità immobiliare, in conformità ai criteri con cui è determinato il "*contributo ricostruzione 66/2013*" in ragione dell'utilizzo delle unità immobiliari alla data del sisma;
 - b) l'importo massimo per unità immobiliare come definito in Allegato A al D.P.C.M. 24 aprile 2025 (ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39) da identificarsi come somma dei massimali applicabili in relazione a: interventi eseguiti, composizione del fabbricato ed obiettivi raggiunti dall'intervento in termini di riduzione della vulnerabilità sismica ed efficientamento energetico.
2. Per le determinazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), dato l'obiettivo per cui è concesso il "*contributo ricostruzione 66/2013*", si intende sempre applicabile l'importo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, connesso *all'adozione di misure antisismiche*. In sede di presentazione della domanda, rientra nelle competenze e responsabilità del Direttore dei lavori procedere, all'identificazione di ulteriori eventuali incrementi applicabili, per ciascuna unità immobiliare, in ragione della coerenza tra gli interventi di efficientamento energetico previsti - integrati all'intervento di riparazione post-sisma ed ammessi a "*contributo ricostruzione 66/2013*" - ed interventi di efficientamento descritti in Allegato A al D.P.C.M. 24 aprile 2025. In sede di istruttoria per la concessione, il Comune verifica la coerenza di quanto asseverato a cura del Direttore dei lavori.

3. L'entità del "*contributo Fondo 1-bis*" afferente alla quota parte di edificio composta da unità immobiliari finanziate con il "*contributo ricostruzione 66/2013*" è pari alla somma dei contributi straordinari spettanti a dette unità immobiliari ai sensi della presente Ordinanza. Al "*contributo Fondo 1-bis*" si applicano i medesimi criteri di ripartizione della spesa ed intensità rispetto alla spesa, dato l'utilizzo delle unità immobiliari alla data del sisma, previsti dal "*contributo ricostruzione 66/2013*".

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. Fatte salve le peculiarità esplicitate agli articoli 2, 3 e 5 della presente Ordinanza, per ogni altro aspetto relativo alla presentazione delle domande si applicano termini e disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025.

Articolo 7

Modalità e condizioni per l'erogazione del "*contributo Fondo 1-bis*"

1. Fatte salve le peculiarità esplicitate agli articoli 2, 3 e 5 della presente Ordinanza, nonché quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni altro aspetto relativo all'erogazione dei contributi straordinari definiti dal presente provvedimento si applicano termini e disposizioni di cui all'articolo 7 Ordinanza n. 12/2025.
2. In sede di richiesta del saldo dei contributi previsti dalla presente Ordinanza, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4 ed articolo 5 comma 11 del D.P.C.M. 24 aprile 2025, il Professionista incaricato allega altresì copia dell'asseverazione di rischio sismico (Rif. Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 329/2020 – modifica 58/2017) già trasmessa, per via telematica, al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, comprensiva di relativo codice identificativo.
3. Qualora per la fruizione del "*contributo Fondo 1-bis*" siano stati opzionati anche massimali correlati ad interventi di efficientamento energetico, in sede di richiesta del saldo dei contributi previsti dalla presente Ordinanza, il Professionista incaricato allega altresì copia dell'asseverazione di efficienza energetica (Rif. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020) già trasmessa, per via telematica, ad ENEA, comprensiva di relativo codice identificativo.

4. Il Comune, verificata la rispondenza dei costi consuntivati e l'avvenuta presentazione delle asseverazioni necessarie ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, eroga gli importi richiesti, nei limiti del contributo concesso. Dette erogazioni avvengono contestualmente all'erogazione del "*contributo ricostruzione ordinanza 66/2013*" a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria anche di quest'ultimo e delle verifiche richieste per l'erogazione dello stesso.
5. Il "*contributo Fondo 1-bis*" è erogato direttamente dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre che al soggetto amministratore in caso di condomini formalmente costituiti.

Articolo 8

Obblighi a carico dei beneficiari del "*contributo Fondo 1-bis*". Attività di controllo.

1. Per le unità immobiliari ammesse al "*contributo Fondo 1-bis*" sussistono i medesimi obblighi già definiti dall'articolo 6 dell'Ordinanza n. 66/2013. Il verificarsi delle condizioni di decadenza dal "*contributo ricostruzione 66/2013*" comporta altresì la decadenza del contributo concesso con la presente Ordinanza ed il conseguente obbligo di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il sistema dei controlli a tutela del corretto utilizzo dei contributi di cui all'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. è esteso anche ai contributi previsti dalla presente Ordinanza.
3. Nel caso di utilizzo parziale del "*contributo Fondo 1-bis*", accertato al momento dell'istruttoria dell'istanza di erogazione a saldo, la quota non utilizzata è revocata di diritto.
4. Agli interventi che beneficiano del contributo di cui alla presente Ordinanza si applicano i termini di ultimazione dei lavori e di presentazione dell'istanza di erogazione a saldo definiti nell'ambito della disciplina di cui all'Ordinanza n. 66/2013, nonché eventuali ulteriori proroghe straordinarie dei termini secondo quanto definito, da ultimo, con Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025.

Articolo 9

Norma finanziaria e disposizioni correlate

1. Lo stanziamento pari ad euro 2.844.869,00 a valere sull'art 1 bis *“Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”* del DL. 39/2024 convertito in Legge 67/2024, come ripartito con successivo decreto del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025, costituisce la risorsa finanziaria destinata al finanziamento del *“contributo Fondo 1-bis”* di cui alla presente Ordinanza.
2. All'onere derivante dal riconoscimento del contributo *“caro-materiali”* - limitatamente al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025- si provvederà con le somme già stanziare con Ordinanza n. 6/2024.
3. I Comuni, limitatamente alle istanze ricevute e dichiarate ammissibili, presentano tempestivamente formale richiesta al Commissario delegato di trasferimento delle risorse.

Articolo 10

Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 12/2025

1. Il comma 1 articolo 5 *“presentazione delle domande”* dell'Ordinanza n. 12/2025 è sostituito con il seguente:
“1. Dal 10 gennaio 2026 ed entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza, per accedere al “contributo straordinario” di cui alla presente Ordinanza, il Professionista procuratore delegato alla gestione del “contributo ricostruzione” deposita un’istanza a tal fine dedicata, su piattaforma MUDE, veicolandola esclusivamente attraverso il modello “integrazione documentale”. All’istanza dovrà essere allegato, obbligatoriamente, il modulo riepilogativo di richiesta, approvato con determina del Direttore di Agenzia Regionale Ricostruzioni, che sarà reso disponibile entro il 10 gennaio 2026.”

Bologna,

Michele de Pascale
(firmato digitalmente)